

- (48) Altre parti hanno richiesto una sospensione ufficiale delle misure in seguito alle conclusioni del riesame. Come già indicato al considerando 12, tale richiesta è oggetto di una valutazione separata rispetto alla presente inchiesta di riesame,

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 682/2007 diventano rispettivamente l'articolo 2 e l'articolo 3.

5. L'allegato II del regolamento (CE) n. 682/2007 è soppresso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 682/2007 è soppresso.

2. L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 682/2007 diventa l'articolo 1, paragrafo 3.

3. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 682/2007 è soppresso.

Articolo 2

Il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 682/2007 si chiude con la non accettazione delle offerte di impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

